

Ordinanza concernente l'entrata in vigore integrale della la modifica del 22 marzo 2013 della legge sull'agricoltura

del 6 novembre 2013

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III capoverso 2 della modifica del 22 marzo 2013¹ della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

ordina:

Articolo unico

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la modifica del 22 marzo 2013 della legge sull'agricoltura entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 48 capoverso 2^{bis} entra in vigore il 1° gennaio 2015.

6 novembre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RU **2013** 3463; disposizioni già entrate in vigore: RU **2013** 3484 3488
² RS **910.1**

